

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

SABATO 31 LUGLIO 1954

(22^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

I N D I C E

Disegni di legge:

« Modificazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, concernente conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali » (354) (Di iniziativa dei senatori Riccio e Lamberti) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 279, 281, 282
DONINI	282
MAGRÌ, <i>relatore</i>	280
PASQUALI	282
ROFFI	280
RUSSO Luigi	281

« Soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari » (643) (Di iniziativa dei deputati Badatoni Maria e Buzzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	283, 286
NEGRONI, <i>relatore</i>	283
ROFFI	285
RUSSO Luigi	285

La seduta è aperta alle ore 9,25.

Sono presenti i senatori: Canonica, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Magrì, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Pasquali, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

LAMBERTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Riccio e Lamberti: « Modificazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, concernente conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali » (354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Riccio e Lamberti: « Modificazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, concernente conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, alle parole « un quinto » sono sostituite le parole « quattro decimi ». Di detti

quattro decimi, tre sono riservati agli ex-combattenti vincitori dei concorsi banditi nel 1947, l'altro decimo agli ex-combattenti vincitori dei concorsi banditi nel 1951 e negli anni successivi.

Esaurita la graduatoria 1947, i quattro decimi andranno tutti a vantaggio dei graduati nei concorsi 1951 e successivi, sempre fino ad esaurimento.

MAGRÌ, *relatore*. Il disegno di legge di iniziativa dei nostri colleghi Riccio e Lamberti tende a modificare l'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, che riserva alla graduatoria ad esaurimento dei combattenti dichiarati idonei nei concorsi per cattedre di scuole medie, un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

Ora è avvenuto che i combattenti che parteciparono ai concorsi banditi nel 1947 ed espletati nel 1949 e che furono dichiarati idonei, attendono ancora, in buon numero, di poter essere immessi nei ruoli, perchè il quinto previsto dei posti vacanti è risultato notevolmente insufficiente rispetto al numero dei dichiarati idonei.

È avvenuto poi che successivamente si sono espletati altri concorsi nel 1951, ed altri ne sono stati banditi e sono in corso di espletamento; questo fatto ha accresciuto il disagio e la preoccupazione dei combattenti riconosciuti idonei nel concorso del 1947, i quali pensano che se in cinque anni non hanno potuto essere sistemati quando erano essi soli a fruire di questo diritto, essendosi aggiunti i combattenti idonei del concorso del 1951, ed aggiungendosi prossimamente i combattenti idonei del nuovo concorso, la possibilità per loro di essere immessi nei ruoli si allontana sempre più, ed avviene anzi che gli idonei del concorso del 1951, avendo un punteggio superiore, conseguano la nomina prima degli idonei del concorso espletato nel 1949.

Di fronte a questa situazione, i colleghi senatori Riccio e Lamberti presentano un disegno di legge composto di un articolo unico che tende da una parte ad accrescere la percentuale dei posti riservati ai combattenti idonei, facendola passare da un quinto a quattro decimi, e d'altro canto

a venire incontro alla giustificata esigenza di coloro che furono dichiarati idonei nel primo concorso, e che hanno quindi una priorità di diritto, fissando che di questi quattro decimi tre decimi siano riservati ai combattenti idonei del concorso 1947-49, e un decimo ai combattenti idonei dei concorsi successivi.

Naturalmente, questo fino a tanto che non siano collocati tutti i combattenti idonei del concorso espletato nel 1949, dopo di che tutti i quattro decimi andranno agli idonei dei concorsi successivi.

Ritengo che, aumentando in questa misura i posti a disposizione della graduatoria ad esaurimento dei combattenti dichiarati idonei, e dato che nei concorsi attualmente già banditi ed in via di espletamento il numero delle cattedre è molto rilevante, sarebbe possibile collocare senz'altro in unica soluzione tutti quanti i combattenti idonei, mettendo fine così a questo strascico, senza dubbio penoso, dei vecchi concorsi, e a questa situazione di precarietà nella quale si trovano coloro che, praticamente, sono vincitori di concorsi e devono attendere cinque, sei, sette e più anni per la loro sistemazione definitiva.

ROFFI. Noi siamo d'accordo su questo disegno di legge, e la relazione breve e concisa, ma molto chiara ed esauriente, del collega Magrì, ha fugato anche quei dubbi che potevamo avere in precedenza; saremmo perciò del parere di votare senz'altro questo piccolo disegno di legge, che sistema una categoria di insegnanti i quali hanno perduto anni ed anni in guerra e in prigionia, e che d'altra parte hanno dimostrato la loro capacità conseguendo l'idoneità.

Se anche vi potranno essere alcuni tra i nuovi vincitori che potranno lamentarsi, è meglio provvedere una volta per tutte, anzichè tirare avanti con uno stillicidio che, mentre non mette a posto i combattenti che dal 1949 attendono ancora di entrare in ruolo, d'altra parte suscita malcontento in quelli che videro portarsi via dei posti da persone che pur ne hanno, a nostro parere, pieno diritto.

L'aumento che si intende apportare alla percentuale di posti da conferirsi ai combattenti, accelererà questo processo di sistema-

zione e toglierà ogni motivo di malcontento per l'avvenire.

Per tali ragioni noi siamo favorevoli a questo disegno di legge.

RUSSO LUIGI. Vorrei esporre un motivo di perplessità. Io non posso dire di conoscere a fondo questo problema, ma so che ieri si è tenuta a Roma una riunione di coloro che si trovano precisamente in tali condizioni. Io ho avuto occasione di vedere un mio ex allievo, il quale mi ha informato che una delegazione di questi professori è stata ricevuta da un esperto del Ministero ed anche dallo stesso Ministro, il quale ha fatto un discorso molto rassicurante ed ha promesso non so quale sistemazione più larga e più razionale di questo spinoso problema. Questo giovane assicurava però che c'è una difficoltà grossa in materia: coloro che sono risultati idonei nei concorsi posteriori al 1947 e che sono stati assunti in base a quel sistema di cui si parlava prima, non ricevono ancora, da parte della Corte dei conti, il visto di approvazione per la loro assunzione, perchè esiste una legge la quale stabilisce precisamente che non si può procedere ad un nuovo concorso se non è espletata la graduatoria del concorso precedente. Io mi esprimo con imperfezione di termini ma certamente la difficoltà esiste, ed è grave; per cui anche la rilevazione che si è fatta riguardo alla sistemazione degli idonei del concorso del 1951 è rimasta praticamente lettera morta, in quanto prima è necessario sanare questa difficoltà prospettata dalla Corte dei conti.

Vorrei poi avere degli ulteriori chiarimenti: sistemiamo davvero queste categorie? Le mettiamo a posto sul serio? Se vogliamo essere veramente concreti, ritengo che dovremmo studiare meglio questo problema; personalmente avrei il desiderio di conoscere dal Governo qualche notizia sullo sviluppo di queste trattative. Sono d'avviso che i provvedimenti parziali, che possono in un primo momento apparire risolutivi, in realtà aggravano la situazione.

La mia è quindi una proposta di sospensiva per un più profondo studio del problema. Non che io non sia stato soddisfatto della relazione del senatore Magri, ma sento il desiderio di sa-

pere qual'è il pensiero del Governo, che conosce la materia meglio di noi. Che cosa intende fare il Governo? Sono vere queste assicurazioni? Quali inconvenienti, dal lato pratico, si presentano? Ci sono altre iniziative di legge del genere? Possiamo unire insieme queste iniziative? Possiamo far tesoro di tutti questi esperimenti, per arrivare ad una conclusione, che io mi auguro sollecita?

Si tratta di un problema evidentemente molto sentito. Questi professori, per quanto abbiano il pane assicurato e il posto stabile, si sentono veramente umiliati per la loro situazione di incertezza. Sarebbero felicissimi anche soltanto di entrare nel ruolo e di rimanervi al primo gradino finchè queste graduatorie non siano esaurite. In questo senso dovremo forse presentare un disegno di legge, per dare una soluzione radicale a tutto il problema.

PRESIDENTE. Vorrei anzitutto dare atto al senatore Magri della sua, come sempre, chiara ed onesta relazione; debbo però soggiungere che effettivamente lascia qualche dubbio il fatto di aumentare senz'altro, anzi addirittura raddoppiare, la percentuale riservata nei concorsi ad una categoria, sia pure benemerita, come quella dei combattenti, portandola da due a quattro decimi.

Ora, per procedere ad una deliberazione su un provvedimento di questo genere, bisognerebbe disporre di molti elementi di fatto: conoscere anzitutto quale è stato esattamente l'assorbimento graduale degli idonei dal 1947 in poi, cioè che cosa ha significato numericamente questo quinto di posti, e se in realtà esso è stato puntualmente assegnato ai combattenti, e quindi vedere anche come il bando attuale del concorso e la disponibilità attuale delle cattedre incidano su quelli che sono i diritti acquisiti nelle graduatorie del 1947 e del 1951.

Questa è una prima considerazione. Riferendomi poi a quanto ha detto il senatore Luigi Russo, ricorderò che davanti alla Camera ci sono tre progetti di legge che si riferiscono ai combattenti. Ora, io vorrei pregare la Commissione, se fosse possibile, di studiare anche questi altri progetti che sono presso la Camera dei deputati; naturalmente non in

via ufficiale, perchè questo non potremmo farlo, ma tenendoli presenti per vedere il problema nella sua interezza.

Io vorrei insomma che si studiasse *in toto* il problema, per addivenire ad una soluzione organica.

D'altro lato, anche nel caso che noi approvassimo il presente disegno di legge nel testo presentato, o, magari apportandovi alcuni emendamenti, il disegno di legge non potrebbe andare all'esame della Camera che a settembre, alla ripresa cioè dei lavori parlamentari. Non si può dire dunque che la categoria di cui ci occupiamo subirà un danno da un rinvio della discussione in corso.

Se noi onestamente, dichiarando la nostra impreparazione ad affrontare questa questione, dato che non abbiamo ancora gli elementi concreti per esaminarla e dato che il rappresentante del Governo non ce li può subito offrire, rinviassimo la presente discussione a settembre, in modo da poter giudicare meglio il provvedimento, in base agli elementi che avremo acquisito, io penso che faremmo veramente una cosa opportuna. Non si tratta di un rinvio *sine die*, tutt'altro; nè si tratta di far torto ad una categoria verso la quale abbiamo grandi doveri di gratitudine, ma solo di rimandare a settembre l'esame del disegno di legge. Io potrò, se la Commissione lo ritiene opportuno, iscrivere il seguito della discussione nell'ordine del giorno della prima seduta dopo le ferie, perchè penso che potremmo allora disporre di quei dati sicuri che renderanno più tranquilla la nostra coscienza nel momento della decisione.

DONINI. Non condivido i dubbi espressi sull'opportunità del presente disegno di legge. Ormai tutta la nostra legislazione è una serie di rabberciamenti; e non è colpa nostra! Da vent'anni a questa parte la società italiana è sconvolta da avvenimenti che portano appunto queste conseguenze.

Evidentemente sono dei palliativi questi, non delle leggi: sono dei tentativi per ristabilire, nei limiti del possibile, alcuni principi che sono costantemente violati nel duro momento in cui si vive.

Mi diceva poco fa il collega Roffi che, se fosse nato soltanto due anni più tardi, con tutto quel che è successo nel frattempo, non

sarebbe ancora professore di ruolo; ora, il fatto di nascere prima o dopo non dipende certamente da noi.

Quindi, in linea generale, non condivido le riserve espresse; tuttavia ritengo giusta la osservazione che ha fatto l'onorevole Presidente: visto che il rinvio non pregiudica l'eventuale approvazione del disegno di legge alla ripresa dei lavori e non pregiudica la sistemazione delle categorie interessate, in quanto in nessun caso il provvedimento potrà ora essere approvato dalla Camera, io sono d'accordo sulla proposta del Presidente ed esprimo, anche a nome del mio Gruppo, il nostro consenso a che il presente disegno di legge sia meglio studiato e posto all'ordine del giorno di una delle prime sedute che si terranno a settembre.

PASQUALI. Se è vero quanto ha detto il collega Russo, mi sembra che nessun progetto di legge al riguardo possa prescindere dalla situazione da lui denunciata: se esiste questa norma generale per cui i vincitori dei concorsi successivi non conseguono il posto se non dopo l'esaurimento del concorso precedente, è inutile che continuiamo a discutere sulle attuali disposizioni senza aver sanato la precedente situazione. Cominciamo prima col mettere a posto tutti quelli che possono essere sistemati, cioè tutti quelli del primo concorso; teniamo conto, una buona volta, del lato strettamente giuridico della questione! Il disegno di legge da approvare dovrebbe, a mio parere, essere un altro: un provvedimento che, elevando la percentuale in questione o senza parlare di percentuali, sistemasse gli idonei del primo concorso per aprire la strada a tutti gli altri.

DONINI. Ma con il presente disegno di legge sarebbero appunto sistemati gli idonei del primo concorso, che sono circa 600!

PASQUALI. Comunque, il provvedimento dovrebbe essere limitato ad essi, per poi passare all'esame delle situazioni successive.

Io sono d'accordo sul rinvio.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta dunque inteso che il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato ad una delle prossime sedute dopo la ripresa dei lavori parlamentari.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria e Buzzi: « Soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari » (643) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria e Buzzi: « Soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NEGRONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, su questo disegno di legge c'è un parere parzialmente sfavorevole della 5ª Commissione finanze e tesoro.

Ritengo opportuno dare subito alcuni chiarimenti in merito.

Anzitutto, debbo precisare che il parere sfavorevole non riguarda gli oneri finanziari che, come vedremo, sono limitatissimi e coperti con i normali stanziamenti di bilancio; ma esprime, piuttosto alcune perplessità circa l'opportunità del provvedimento, in quanto non sarebbe consono alle norme generali che regolano le carriere dei dipendenti statali. Ora, debbo dire, in confidenza, che ho avuto un cordialissimo colloquio con l'illustre amico e collega estensore del parere (faccio parte anch'io della 5ª Commissione), ma non ho potuto approfondire con lui la questione, data la gran mole di lavoro della Commissione finanze e tesoro (abbiamo avuto seduta anche ieri sera alle 22 per l'approvazione del provvedimento a favore dei ciechi civili). Abbiamo convenuto amichevolmente che io avrei precisato la portata effettiva del disegno di legge in seno alla 6ª Commissione, competente a deliberare in merito; che peraltro mi rendevo conto delle sue perplessità, pur non condividendole appieno, ma ritenevo di poterlo tranquillizzare, rilevando il carattere tutto particolare che i ruoli speciali transitori assumono nel settore dei maestri elementari, così da non costituire necessariamente un precedente per altre categorie di dipendenti statali.

A questo punto ritengo che nulla sia più eloquente del rapporto che in merito al dis-

egno di legge ora sottoposto al nostro esame (e che ci perviene già approvato dalla Camera dei deputati) ha stilato la Direzione generale dell'istruzione elementare, rapporto che, a mio parere, è sotto ogni riguardo giusto ed esauriente.

In data 3 novembre 1953, la Direzione generale dell'istruzione elementare inviava allo ufficio legislativo del Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione il seguente rapporto:

« Nella proposta di legge n. 121 della Camera dei deputati si prevede la soppressione, a decorrere dal 1º ottobre 1954, dei ruoli speciali transitori degli insegnanti elementari a suo tempo istituiti in ogni provincia per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ed il passaggio dei maestri appartenenti a tali ruoli nei normali ruoli organici.

Questa Direzione generale ritiene fondate le considerazioni svolte dagli onorevoli proponenti a sostegno della proposta anzidetta e pertanto esprime parere favorevole alla proposta stessa.

Invero, il Governo, in occasione dei provvedimenti emanati nell'aprile 1948 per la sistemazione del personale avventizio in appositi ruoli speciali transitori (decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262), ritenne opportuno inserire in quei provvedimenti anche la sistemazione del numeroso personale insegnante non di ruolo da tempo in servizio nelle scuole elementari (e medie). Ciò fu disposto col già ricordato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, in quanto la profonda differenza fra la figura dell'impiegato avventizio e quella dell'insegnante non di ruolo (specialmente di scuole elementari) — pur essendo comune, ad entrambi, la condizione di dipendente statale non di ruolo — aveva reso necessario disciplinare con norme tutte speciali la istituzione dei ruoli speciali transitori per i maestri elementari.

Il personale avventizio burocratico costituiva infatti un corpo di impiegati via via assunti dalle singole Amministrazioni in aggiunta ed a completamento del personale di ruolo organico per far fronte appunto alle deficienze degli organici rispetto alle accresciute necessità dei servizi.

Col decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, l'intero contingente del personale avventizio

è stato sistemato nei ruoli speciali transitori, purchè avesse al 1º maggio 1948 un determinato numero di anni di servizio; se a quella data non aveva raggiunto la prescritta anzianità, sarebbe sistemato a mano a mano che l'avesse raggiunta. Attraverso la partecipazione agli esami di idoneità ai gradi VIII, IX e XI, rispettivamente dei gruppi A, B e C, è previsto poi l'inserimento degli impiegati di ruolo speciale transitorio nei ruoli organici normali.

Nel campo delle scuole elementari, invece, il personale insegnante non di ruolo era costituito da un grosso gruppo di insegnanti, assunti anno per anno, a coprire con incarichi annuali posti di ruolo organico vacanti perchè privi di titolare o di fatto vacanti perchè il titolare era assente per aspettativa, servizio militare, comando di altri uffici, ecc. In altre parole i maestri non di ruolo non coprivano — come gli avventizi — posti fuori organico, ma veri e propri posti organici, svolgendo una mansione perfettamente identica a quella dei maestri di ruolo.

Così stando le cose, i ruoli speciali transitori furono costituiti in ogni provincia per un contingente limitato, in base, cioè, al numero dei posti organici vacanti al 1º maggio 1948, giacchè è evidente che non poteva conferirsi la stabilità del rapporto di impiego, sia pure in un ruolo transitorio, a maestri che fossero in numero superiore alle vacanze dei posti organici.

Tale contingente di posti fu conferito ai maestri che avevano un determinato numero di anni di servizio al 30 giugno 1948, e poichè tali maestri erano in numero superiore ai posti di ruolo speciale transitorio, così determinato, fu necessario operare una selezione attraverso uno speciale concorso per titoli.

Così che, mentre col decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, era stato assicurato a tutti gli avventizi in servizio al 1º maggio 1948, la sistemazione nel ruolo speciale transitorio, per i maestri invece il ruolo speciale transitorio assunse il carattere di un'assunzione straordinaria in ruolo *una tantum*, mediante un concorso per titoli per un numero limitato di posti, riservato a maestri che avevano al 30 giugno 1948 già raggiunto una certa anzianità di servizio non di ruolo.

Inoltre, per questi insegnanti, fu previsto un modesto sviluppo di trattamento economico (stipendi del grado XII e dopo dieci anni del grado XI, col riconoscimento, peraltro, del servizio non di ruolo precedentemente prestato), con l'idoneità di studio e di lavoro straordinario stabiliti per i maestri non di ruolo, e fu reso obbligatorio l'incardimento nella provincia di residenza, senza possibilità di trasferimento ad altre provincie, con assegnazione di anno in anno alle sedi vacanti della provincia.

L'attuazione del progetto in esame farebbe conseguire — con l'iscrizione dei maestri di ruolo speciale transitorio nei ruoli organici — i seguenti vantaggi: carriera e trattamento economico dei maestri dei ruoli normali; assegnazione definitiva di sede, con possibilità di futuri trasferimenti ad altre sedi, anche di diversa provincia. A questi vantaggi si aggiunga quello dell'equiparazione morale all'altro personale insegnante di ruolo, equiparazione che questa Direzione generale ritiene utile all'interesse della scuola per i favorevoli riflessi che ne derivano al prestigio dell'insegnante.

Da quanto si è venuto esponendo, risulta che solo per un generico criterio di esteriore parallelismo con quanto si era disposto in favore degli avventizi, il problema dei maestri non di ruolo fu risolto *una tantum* con l'istituzione dei ruoli speciali transitori: comunque, i maestri di ruolo speciale transitorio hanno occupato posti organici che normalmente si sarebbero dovuti coprire attraverso i normali concorsi magistrali, svolgono già da tempo, sotto i dovuti controlli delle Autorità scolastiche di vigilanza, le mansioni proprie degli insegnanti di ruolo normale, hanno già la stabilità del rapporto d'impiego con l'Amministrazione scolastica. Dei 15.000 maestri di ruolo speciale transitorio originariamente assunti nel 1948, soltanto circa 6.000 sono ancora appartenenti ai ruoli stessi, la più parte essendone passata ai ruoli organici, perchè vincitori di concorsi normali e perchè approvati in tali concorsi, in base all'emendamento apporato al citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dalla legge di ratifica 24 dicembre 1951, n. 1634. E la cifra di 6.000 risulterà certamente notevolmente inferiore appena si

avranno a disposizione i risultati di un'apposita indagine in corso presso tutti i Provveditorati agli studi, risultati che appena possibile saranno comunicati a codesto Gabinetto.

Si tratta, comunque, di una percentuale trascurabile (dal 2,5 al 3,5 per cento) sul complesso dei maestri di ruolo. Anche questo elemento di fatto consiglia di abolire ormai una categoria di maestri aventi una strana posizione di inferiorità rispetto ai colleghi dei ruoli normali, assorbendoli appunto in questi ultimi. Sarà questo un altro passo verso la normalità della vita scolastica, con l'eliminazione dell'ultimo residuo di una legislazione eccezionale del dopo guerra, che pure, nel momento in cui fu emanata, aveva una sua giustificazione.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari del provvedimento proposto, oneri che consistono nella differenza tra la spesa media di un maestro di ruolo organico e quella di un maestro di ruolo speciale transitorio, va ricordato che, come si è detto in principio, i posti messi nel 1948 a disposizione dei maestri di ruolo speciale transitorio erano posti di ruolo organico, che sarebbero stati coperti coi maestri di ruolo normale, assunti con i comuni concorsi magistrali, se, appunto, non fossero stati istituiti i ruoli speciali transitori; vale a dire che di quei posti era già assicurato per il finanziamento in bilancio. Dovrebbe essere pertanto possibile con i normali aumenti degli stanziamenti dei relativi capitoli di bilancio provvedere al maggior onere che di fatto deriverebbe dall'inquadramento nei ruoli organici delle poche migliaia di maestri di ruolo speciale transitorio, onere che comunque è relativamente modesto ».

Non mi pare che occorran altri commenti per concludere sulla opportunità che anche il Senato approvi il presente disegno di legge, il quale varrà a dare tranquillità e prestigio morale ad un gruppo di maestri che già da molti anni insegnano.

Ciò costituirà un altro segno dell'alta considerazione che il Senato della Repubblica ha per tutti gli insegnanti, in particolare per quelli della scuola elementare, nei cui riguardi, per obbedire all'interno impulso del mio animo, dovrei parlare più che di considerazione, di sincera e profonda venerazione.

PRESIDENTE. Il senatore Negroni, che ha illustrato così bene il disegno di legge, anche in ordine al problema della copertura finanziaria, ha giustamente notato che noi possiamo procedere anche contro il parere della Commissione finanze e tesoro quando essa va al di là dei limiti della propria competenza. La copertura finanziaria c'è, per quel modesto riflesso finanziario che può avere questo progetto di legge; il parere della Commissione finanze e tesoro è favorevole per questa parte. Le altre riserve o perplessità o dubbiezze esposte dalla Commissione finanze e tesoro, trovano una risposta adeguata in quegli elementi di fatto e in quelle considerazioni giuridiche e morali che il collega Negroni ha testè prospettato.

ROFFI. Credo che la brevità sia la cosa migliore in questo caso, anche perchè la relazione veramente esauriente e chiarissima del collega Negroni ci esenta da ulteriori commenti.

Ci compiacciamo di questo disegno di legge che arriva finalmente in porto e lo apprezzeremo senz'altro, per quanto riguarda il nostro Gruppo.

Ci associamo inoltre alle parole che il relatore ha rivolto alla categoria dei maestri elementari, veramente benemerita: questo piccolo provvedimento costituisce un segno della considerazione che abbiamo per essa e ci auguriamo che altri provvedimenti vengano presi nell'interesse di questa categoria.

RUSSO LUIGI. Credo di poter fare la seguente dichiarazione anche a nome di tutto il mio Gruppo.

Noi approviamo con entusiasmo il disegno di legge in discussione, poichè la relazione del senatore Negroni allontana ogni ombra ed ogni motivo di perplessità. Se questo provvedimento, come siamo perfettamente convinti, giova alla categoria dei maestri, non può, da parte nostra, che ricevere il consenso più convinto ed entusiastico, perchè non sarà mai abbastanza onorato e venerato, come ha detto bene l'onorevole relatore, l'apostolato svolto dai maestri elementari nelle scuole del popolo.

Si usa spesso molta retorica a questo proposito, si usano parole di ammirazione, parole

grosse sulla dignità del maestro, ma solo quando, come in questo caso, possiamo dare una prova concreta di ammirazione e di considerazione, la nostra coscienza può veramente essere tranquilla. Non ci rimane, quindi, che auspicare per questa categoria sempre maggiori agevolazioni per il futuro, perchè i maestri elementari possano ben adempiere alla loro grande missione.

PRESIDENTE. Sono lieto di associarmi ai concetti espressi da ogni parte sull'operato degli insegnanti elementari.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Gli speciali ruoli transitori degli insegnanti delle scuole elementari, istituiti in ogni provincia con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con legge 24 dicembre 1951, n. 1634, sono soppressi a decorrere dal 1° ottobre 1954.

(È approvato).

Art. 2.

Gli insegnanti già facenti parte del ruolo speciale transitorio sono iscritti dalla stessa data nel ruolo organico con una anzianità utile, agli effetti dell'inquadramento, e della successiva progressione di carriera corrispondente a tutto il periodo di servizio già prestato nel ruolo speciale transitorio.

Il maestro di ruolo speciale transitorio assunto nel ruolo organico conserva a titolo di assegno personale utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico.

(È approvato).

Art. 3.

Gli insegnanti inclusi nelle rispettive graduatorie provinciali in attesa di essere assunti nel ruolo speciale transitorio, ai sensi e nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 13, introdotto con la legge di ratifica 24 dicembre 1951, n. 1634, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sono nominati straordinari nel ruolo organico con stipendio iniziale del grado XII, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili ogni anno dopo l'applicazione del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e della legge 9 maggio 1950, n. 281, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 4.

L'assegnazione della sede viene fatta subito dopo la pubblicazione dei trasferimenti per l'anno scolastico 1954-55 e l'attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1951, n. 550.

(È approvato).

Art. 5.

Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.